

# Codice dei contratti: Arriva un decreto sulle indagini e sui servizi a supporto dei collaudi

---

17 Gennaio 2018

Sulla Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 è stato pubblicato il **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2017** recante *“Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell’articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”*.

L’**articolo 196 del Codice dei contratti** cui fa riferimento il decreto fa parte unitamente agli articoli 194, 195, 197, 198 e 199 degli articoli relativi al **“Contraente generale”** inseriti nel Codice in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere *l)* ed *mm)* della **legge delega 28 gennaio 2016, n. 11**.

Non abbiamo dubbi che in questo caso il bicchiere è mezzo vuoto, anzi si tratta di un bicchiere abbondantemente vuoto. **Stupisce la solerzia con cui il Ministro delle infrastrutture ha predisposto il decreto di cui all’articolo 196, comma 2 del Codice dei contratti** (per il quale, per altro, non era prevista alcuna scadenza) con cui detta le modalità e limiti di spesa per l’affidamento a soggetti specializzati dello svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo **quando ancora non ha pensato alle disposizioni contenute negli altri commi del citato articolo 196**.

Ma stupisce, anche, la mancanza di attenzione sull’articolo 196 nel suo complesso ed, infatti, Il Ministero delle infrastrutture, mentre dà corso al decreto di cui al comma 2 del citato articolo 196 **disattende quanto previsto ai commi 3 e 4 e non predispone né il Decreto che avrebbe dovuto adottare** entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice e, quindi, entro il 19 ottobre 2016, **con cui avrebbero dovuto essere disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e le modalità di iscrizione all’albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere ai collaudatori, né l’albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di collaudatore**.

Non si comprende, a questo punto la motivazione che ha spinto il Ministro ad adottare il decreto di cui all’articolo 196, comma 2 lasciando **inalterato lo Status quo relativo alla nomina dei collaudatori e della commissione di collaudo per la quale occorre, ancora oggi, fare riferimento all’articolo 216 del Regolamento n. 207/2010**.

[dm\\_07\\_12\\_2017](#)